

Data di consegna del presente documento

## INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

### CONTRATTO DI PRESTITO CON TRATTENUTA DELEGATA

#### 1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE / INTERMEDIARIO DEL CREDITO

<b>Finanziatore</b>	Fidelity S.p.A., società finanziaria, soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia che ha sede in Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma
<b>Indirizzo</b>	Sede Legale ed Amministrativa: Via G. Silva n. 34 - 20149 Milano
<b>Telefono</b>	+39 02.43.01.88.10
<b>Fax</b>	+39 02.43.01.24.00
<b>Sito web</b>	<a href="http://www.fidelity.it">www.fidelity.it</a>
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:clienti@fidelity.it">clienti@fidelity.it</a>
<b>Intermediario del credito</b>	Dati dell'Intermediario da riportare anche mediante timbro
<b>Indirizzo</b>	
<b>Telefono</b>	
<b>Fax</b>	
<b>Sito web</b>	
<b>E-mail</b>	

#### 2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

<b>Tipo di contratto di credito</b>	La Delegazione di pagamento di quote di stipendio è una forma di finanziamento destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti e pensionati, che possono ottenerlo dando delega irrevocabile - pro solvendo - al proprio datore di lavoro/ente pensionistico, che la accetti, di versare alla società finanziatrice fino a un quinto del proprio stipendio/pensione mensile per un periodo massimo di 120 mesi. La restituzione avverrà mediante trattenute mensili sulla busta paga/pensione effettuate direttamente dall'ente od azienda presso la quale il Consumatore lavora. La delegazione di pagamento è disciplinata, oltre che dagli artt. 1269 e segg. del codice civile, per i dipendenti da Enti Pubblici; dal DPR n.180 del 5/1/50 e relativo reg. DPR n.895 del 28/7/50. Delegazione pro solvendo significa che qualora il datore di lavoro / ente pensionistico non dovesse pagare, il Consumatore rimane obbligato al pagamento delle rate nei confronti di Fidelity S.p.A. sino ad estinzione del prestito.
<b>Importo totale del credito</b> <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	NETTO RICAVO: € <input type="text"/> <i>Nota: dal netto ricavo (che corrisponde al netto erogato al Consumatore) vanno detratti gli importi per eventuali estinzioni di cessione e/o debiti in corso ed acconti erogati. Le specifiche degli importi che determinano il netto erogato sono evidenziate nel "prospetto contabile" riportato a pag. 4 del Contratto.</i>
<b>Condizioni di prelievo</b> <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	La Delegazione di pagamento di quote di stipendio è una forma di finanziamento destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti/pensionati, che possono ottenerlo dando delega irrevocabile - pro solvendo - al proprio datore di lavoro/ente pensionistico, che la accetti, di versare alla società finanziatrice fino a un quinto del proprio stipendio mensile per un periodo massimo di 120 mesi. La restituzione avverrà mediante trattenute mensili sulla busta paga/pensione effettuate direttamente dall'ente od azienda presso la quale il Consumatore lavora.
<b>Durata del contratto di credito</b>	<input type="text"/> mesi La durata del Contratto dipende dalla data di perfezionamento dello stesso e dal numero delle rate pattuite, ferma restando la regolarità dei pagamenti effettuati.
<b>Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione</b>	Rate da pagare: N° rate: <input type="text"/> Importo rata*: € <input type="text"/> Periodicità versamento rate: mensile I pagamenti effettuati dal Consumatore verranno imputati alla rata di competenza indipendentemente dal fatto che il Consumatore sia moroso rispetto al pagamento di precedenti rate.
<b>Importo totale dovuto dal consumatore</b> <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i>	IMPORTO NOMINALE FINANZIATO: € <input type="text"/> <i>Le specifiche degli importi che determinano l'importo nominale finanziato sono evidenziate nel "Prospetto Contabile" riportato a pag. 4 del Contratto.</i>
<b>Indicazione del bene o del servizio</b> <i>In caso di credito finalizzato alla vendita di un bene o alla prestazione di un servizio specifico.</i>	Credito non finalizzato alla vendita di beni/servizi. <input type="text"/>

#### 3. COSTI DEL CREDITO

<b>Tasso di interesse</b>	Fisso, pari a <input type="text"/> %, calcolato su base annua, con riferimento all'anno civile.
---------------------------	---

<p><b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b></p> <p><i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</i></p> <p><i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i></p>	<p>TAEG: <input type="text"/> %</p> <p>Il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che Fidelity S.p.A., il Consumatore ed il delegato adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenute.</p> <p>Il TAEG è calcolato considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il TAN applicato: <input type="text"/> %;</li> <li>- l'imposta di bollo una tantum pari a: € <input type="text"/> ;</li> <li>- spese per incasso con modalità RID/Bollettini Postali: € 0,00;</li> <li>- spese per incasso con altra forma di pagamento: € 0,00;</li> <li>- commissioni Fidelity S.p.A.: € <input type="text"/> di cui € 350,00 per spese fisse di istruttoria;</li> <li>- commissioni terzo intermediario: € <input type="text"/> .</li> </ul>
<p><b>Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un'assicurazione che garantisca il credito e/o</li> <li>• un altro contratto per un servizio accessorio</li> </ul> <p><i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i></p>	<p>Si.</p> <p>Ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950, le cessioni di quote di stipendio – salario – e le delegazioni di pagamento devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il recupero nei casi in cui per cessazione, o riduzione di stipendio o salario, o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente, non sia possibile la continuazione dell'ammortamento od il recupero del residuo credito. <b>In caso di perdita volontaria dell'impiego, o di licenziamento per giusta causa</b>, l'Assicuratore avrà diritto di surroga nei confronti del Consumatore per l'importo riconosciuto a Fidelity S.p.A. a titolo di indennizzo.</p> <p>Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950 e successive modifiche ed integrazioni e dal Provvedimento ISVAP n. 2946 del 6.12.2011, Fidelity S.p.A. ha stipulato in qualità di contraente e di beneficiaria polizze assicurative sulla vita del Consumatore e contro i rischi di impiego di quest'ultimo. Il Consumatore, dunque, beneficia indirettamente di tali assicurazioni.</p>
<p><b>3.1 COSTI CONNESSI</b></p>	
<p><b>Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Commissioni di Fidelity S.p.A.*:</b> € <input type="text"/> di cui € 350,00 per spese fisse di istruttoria**.</li> <li>• <b>Commissione del terzo intermediario:</b> € <input type="text"/> *</li> <li>• <b>Duplicato rendiconto:</b> € 0,00.</li> <li>• <b>Invio tabella di ammortamento:</b> € 0,00.</li> <li>• <b>Calcolo estinzione anticipata:</b> € 0,00.</li> <li>• <b>Rimborso al Consumatore:</b> € 0,00.</li> <li>• <b>Spese di invio rendiconto periodico:</b> in formato cartaceo ed elettronico € 0,00 inclusa l'imposta di bollo.</li> <li>• <b>Indennizzo estinzione anticipata:</b> l'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del Contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Mutuatario avrebbe pagato per la vita residua del Contratto.</li> <li>• <b>Interessi di mora:</b> allo stesso tasso annuo al quale è stato accordato il finanziamento per il periodo intercorrente tra la scadenza ed il giorno del pagamento.</li> <li>• <b>Spese legali per il recupero del credito:</b> a carico del Consumatore in base alle tariffe legali vigenti.</li> <li>• <b>Eventuale imposta di bollo:</b> € 1,81 sul conto definitivo e quietanze di acconto.</li> </ul> <p>* Oneri soggetti a maturazione nel corso della durata del finanziamento e quindi abbuonati "pro quota" dalla Fidelity S.p.A. al Mutuatario in caso di estinzione anticipata.</p> <p>** Oneri fissi non soggetti a maturazione nel corso della durata del finanziamento e quindi non abbuonati dalla Fidelity S.p.A. al Mutuatario in caso di estinzione anticipata.</p>
<p><b>Costi derivanti da assicurazioni obbligatorie</b></p>	<p>Considerato che, come indicato nella precedente sezione "Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: un'assicurazione che garantisca il credito e/o un altro contratto per un servizio accessorio", è Fidelity S.p.A. che ha stipulato le assicurazioni obbligatorie in qualità di contraente e di beneficiaria, non vi sono premi a carico del Consumatore.</p>
<p><b>Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati</b></p>	<p>Qualora sussista un giustificato motivo, Fidelity S.p.A. si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni previste dal presente Contratto, anche in senso sfavorevole al Mutuatario, ad esclusione del T.A.N. (Tasso Annuo Nominale), e, in particolare, di variare l'importo della rata (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di variare l'importo della rata in caso di insolvenza del Mutuatario) e la prestazione di garanzie, <b>dandone comunicazione, con preavviso minimo di 60 giorni</b>, secondo le modalità previste dall'articolo 118 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l'altro, le variazioni generalizzate delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni, od il mutamento del grado di affidabilità del Mutuatario stesso in termini di rischio di credito. <b>Il Mutuatario potrà recedere dal Contratto entro la data prevista per l'attuazione della modifica senza spese e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro i successivi 15 giorni ogni suo debito nei confronti di Fidelity S.p.A..</b> Conseguentemente, in tale ipotesi, il tempo minimo di chiusura del rapporto contrattuale corrisponde a 75 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione contenente la proposta di modifica unilaterale, comprensivi di almeno (i) 60 giorni concessi per il diritto di recesso e dei (ii) 15 giorni per il saldo del debito residuo a favore di Fidelity S.p.A..</p>
<p><b>Costi in caso di ritardo nel pagamento</b></p> <p><i>Tardare con i pagamenti delle rate potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro</i></p>	<p>Qualora l'ente o l'azienda presso la quale il Mutuatario lavora o l'Ente pensionistico ritardasse, per qualsiasi motivo, il versamento delle quote cedute, il Mutuatario si impegna a pagare l'interesse di mora, calcolato allo stesso tasso annuo al quale è stato accordato il finanziamento per il periodo intercorrente tra la scadenza ed il giorno del pagamento, e ciò anche ai sensi del disposto dell'art. 36 D.P.R. 180/50, oltre a tutte le spese eventualmente sostenute da Fidelity S.p.A..</p>
<p><b>4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI</b></p>	
<p><b>Diritto di recesso</b></p> <p><i>Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i></p>	<p>Si.</p> <p>Il Mutuatario può recedere dal Contratto <b>entro 14 giorni</b> di calendario dalla conclusione del Contratto.</p> <p>Il Mutuatario che recede dal Contratto di finanziamento, ne dà comunicazione a Fidelity mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla sede di Fidelity S.p.A. – Servizio Clienti – Via G. Silva n. 34 - 20149 Milano, nella quale deve essere riportato con precisione il nome ed il cognome del Mutuatario, l'indirizzo di residenza ed il numero del Contratto. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine di <b>14 giorni</b> di calendario dalla conclusione del Contratto anche mediante telegramma, all'indirizzo sopra indicato, oppure inviando un fax al n. 02-43.01.88.86, o scrivendo all'indirizzo e-mail <a href="mailto:clienti@fiditalia.it">clienti@fiditalia.it</a>, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. Se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, il Mutuatario è tenuto a restituire il capitale e a pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal Contratto. Inoltre, il Mutuatario è tenuto a rimborsare alla Fidelity S.p.A. le somme non ripetibili da questa eventualmente corrisposte alla pubblica amministrazione. In questo caso, i tempi massimi di chiusura del rapporto corrispondono ai 30 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di recesso, durante i quali il Mutuatario dovrà provvedere alla restituzione del capitale, al pagamento degli interessi maturati fino a quel momento ed al rimborso delle somme non ripetibili corrisposte da Fidelity S.p.A. alla pubblica amministrazione. Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il Contratto, se tali servizi sono resi dal finanziatore oppure da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore.</p>

<p><b>Rimborso anticipato</b></p> <p><i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i></p> <p><i>Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i></p>	<p>Nei casi previsti dal D.P.R. n. 180/1950, il Mutuatario ha facoltà di estinguere anticipatamente la delegazione di pagamento mediante versamento dell'intero debito residuo dovuto a Fidelity S.p.A., nonché l'importo dovuto a titolo di indennizzo che non può superare l'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del Contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Mutuatario avrebbe pagato per la vita residua del Contratto.</p> <p>In caso di estinzione anticipata o di rinnovo della delegazione di pagamento con estinzione della precedente delegazione di pagamento, sull'importo di ciascuna quota mensile di stipendio o salario non ancora scaduta, Fidelity S.p.A. sconsiglierebbe l'interesse per il tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento, calcolando lo sconto col metodo a scalare al tasso d'interesse pattuito per la delegazione di pagamento in relazione alla durata residua del mutuo. Nella stessa ipotesi, Fidelity S.p.A. sconsiglierebbe (o restituirebbe se pagati in anticipo) la quota degli altri oneri previsti dal presente contratto (le commissioni finanziarie e di intermediazione) in relazione all'entità della somma pagata in anticipo.</p> <p>Agli effetti di quanto sopra, il versamento a saldo da parte del Mutuatario si considera in ogni caso come avvenuto alla fine del mese in cui viene effettuato.</p> <p>L'indennizzo non è dovuto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;</li> <li>2) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;</li> <li>3) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;</li> <li>4) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a € 10.000.</li> </ol>
<p><b>Consultazione di una banca dati</b></p> <p><i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.</i></p> <p><i>Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i></p>	<p>Nessuna</p>
<p><b>Diritto a ricevere una copia del contratto</b></p> <p><i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.</i></p> <p><i>Il consumatore non ha questo diritto, se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i></p>	<p>Prima di essere contrattualmente vincolato, il Mutuatario ha diritto a ricevere gratuitamente copia del Contratto idonea per la stipula.</p>
<p><b>Periodo di validità dell'offerta</b></p>	<p>L'offerta, alle condizioni economiche sopra indicate è valida fino a 3 giorni lavorativi, compreso il giorno di consegna del preventivo.</p>
<p><b>Obbligo di sottoscrizione della dichiarazione di stato di buona salute e di collaborazione per il riconoscimento dell'indennizzo al verificarsi dell'evento assicurato – Clausola risolutiva espressa</b></p>	<p>Il Consumatore, il quale beneficia indirettamente delle polizze assicurative a garanzia del credito stipulate da Fidelity S.p.A., è obbligato all'atto della proposta contrattuale, pena il diniego della concessione di finanziamento, a sottoscrivere la dichiarazione di stato di buona salute ed a fornire a Fidelity S.p.A. tutte le informazioni e la documentazione necessaria per consentire l'attivazione delle coperture assicurative.</p> <p>Nel corso del contratto, il Consumatore, suoi eredi ed aventi causa, è, inoltre, tenuto a collaborare con Fidelity S.p.A., fornendo il supporto informativo e documentale necessario a consentire la ricezione dell'indennizzo al verificarsi degli eventi assicurati.</p> <p>In caso di inadempimento all'obbligo di collaborazione, oppure nell'ipotesi di mancato riconoscimento dell'indennizzo a favore di Fidelity S.p.A. per fatto imputabile al Consumatore, suoi eredi ed aventi causa, lo / gli stesso / i sarà / saranno tenuto / i nei confronti di Fidelity S.p.A. al versamento di quanto ancora dovuto ad estinzione del finanziamento concesso, nonché al risarcimento dei danni causati.</p> <p>Ai sensi dell'art. 1456 codice civile, il contratto di credito potrà essere risolto di diritto nell'ipotesi in cui il Consumatore non ottempererà alla richiesta di fornire le informazioni e/o la documentazione necessaria per il mantenimento delle garanzie assicurative. Al ricorrere di detta ipotesi, la risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui Fidelity S.p.A. comunicherà al Consumatore la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.</p>
<p><b>5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI</b></p>	
<p><b>Contratto di credito</b></p>	
<p><b>Esercizio del diritto di recesso</b></p>	<p>Per il caso di contratti conclusi a distanza, si rinvia alle medesime modalità di recesso descritte sopra con l'unica differenza che il termine iniziale dei 14 giorni per recedere dal Contratto decorre dalla data di conclusione del Contratto, o in alternativa, da quella di ricezione delle informazioni pre-contrattuali e contrattuali, se successiva.</p>
<p><b>Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella fase precontrattuale</b></p>	<p>Italiana</p>
<p><b>Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente</b></p>	<p>Il Contratto è retto dalla legge italiana ed il Foro competente è quello del Mutuatario.</p>
<p><b>Lingua</b></p>	<p>Le informazioni sul Contratto sono in italiano.</p>
<p><b>Reclami e ricorsi</b></p>	
<p><b>Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi</b></p>	<p>Ai sensi dell'art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993, della delibera del CICR n. 275 del 29.7.08 ed in conformità alle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia del 18.6.2009, Fidelity S.p.A. dichiara di aderire all'Arbitrato Bancario Finanziario per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.</p> <p>In caso di contestazione sul servizio finanziario o sul bene / servizio oggetto del finanziamento, il Consumatore può presentare reclamo scritto a Fidelity S.p.A., scrivendo a: Fidelity S.p.A. – Servizio Relazioni Consumatori e Reclami – Via G. Silva n. 34 – 20149 Milano, oppure inviando la contestazione via fax al n. 02-43.01.86.35, o scrivendo all'indirizzo e-mail <a href="mailto:Reclami@fiditalia.it">Reclami@fiditalia.it</a>. Il Consumatore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte di Fidelity S.p.A., potrà presentare formale ricorso all'Arbitrato Bancario Finanziario, purché non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo a Fidelity. Il ricorso è redatto utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito internet dell'Arbitrato Bancario Finanziario (<a href="http://www.arbitrobancariofinanziario.it">www.arbitrobancariofinanziario.it</a>) e reperibile presso tutte le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico e potrà essere inoltrato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente, a qualunque filiale della Banca d'Italia o presentato direttamente presso tutte le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico.</p> <p>Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente Contratto ed in relazione all'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 28/2010, il Consumatore e la Fidelity possono ricorrere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet <a href="http://www.conciliatorebancario.it">www.conciliatorebancario.it</a>;</li> <li>- ad uno degli Organismi di mediazione iscritti nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>).</li> </ul>

**IL PRESENTE DOCUMENTO NON HA VALORE VINCOLANTE IN QUANTO SUBORDINATO ALLA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DEL CONSUMATORE**

## CONTRATTO DI PRESTITO CON RITENUTA DELEGATA

Io Sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
Indirizzo e n. civico \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_ dipendente/pensionato da \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_  
Con contratto a \_\_\_\_\_ con qualifica di \_\_\_\_\_

### CHIEDO

la concessione di un prestito dell'importo nominale di € \_\_\_\_\_ al TAEG / TEG del \_\_\_\_\_ %, e mi obbligo a restituire detta somma, la quale comprende gli interessi a scalare mensili alla convenuta ragione del \_\_\_\_\_ % all'anno pari ad € \_\_\_\_\_ oltre a commissioni Fidelity S.p.A.\* pari ad € \_\_\_\_\_, commissioni terzo intermediario\* pari ad € \_\_\_\_\_ totale commissioni pari ad € \_\_\_\_\_

di cui € 350,00 per spese fisse di istruttoria\*\*

- imposta di bollo\*\*: secondo la normativa vigente;

per un netto ricavo pari ad € \_\_\_\_\_ con il pagamento di n. \_\_\_\_\_ rate mensili consecutive di € \_\_\_\_\_ cadauna.

Chiedo inoltre che, in relazione al prestito suddetto, FIDITALIA S.p.A. valuti la possibilità di erogare anticipatamente un importo a titolo di acconto al quale saranno applicate le medesime condizioni economiche e finanziarie suddette. Il netto ricavo del finanziamento, dal quale verrà detratto l'eventuale acconto già erogato da FIDITALIA S.p.A. e relativi interessi, messo a disposizione in relazione alla presente richiesta sarà erogato da FIDITALIA S.p.A. (CF08437820155 - UIC n. 16764) mediante assegno circolare non trasferibile a me intestato o tramite bonifico bancario.

Sin d'ora delego irrevocabilmente il mio datore di lavoro/ente erogatore di pensione - esonerandolo da qualsiasi responsabilità, a versare a FIDITALIA S.p.A., trattenendolo dalle somme a me dovute a far tempo dal \_\_\_\_\_ l'importo di € \_\_\_\_\_ ogni mese solare consecutivo sino a totale rimborso del suddetto importo nominale di € \_\_\_\_\_. I suddetti importi mensili dovranno essere rimessi da (1)

a FIDITALIA S.p.A., sul C/C Postale o Bancario i cui riferimenti sono riportati alla pag. 5 del presente contratto entro e non oltre il 10 del mese successivo a quello cui le trattenute si riferiscono con aggravio - in caso di ritardo - degli interessi di mora calcolati al tasso annuo del \_\_\_\_\_ %.

In caso di risoluzione del mio rapporto di lavoro, delego irrevocabilmente il mio datore di lavoro, esonerandolo da qualsiasi responsabilità, a versare a FIDITALIA S.p.A., l'indennità di fine servizio e quant'altro a qualsiasi titolo mi competesse all'atto dell'anzidetta risoluzione del rapporto di lavoro, e ciò fino a concorrenza del mio residuo debito nominale (dopo soddisfatti gli eventuali residui miei debiti preesistenti, limitatamente a quelli risultanti dalla suesposta dichiarazione di stipendio o salario). L'eventuale mancato perfezionamento dell'operazione di prestito di cui alla presente scrittura, così come eventuali differimenti - che si intendono sin d'ora accettati - della suindicata data di decorrenza e scadenza dei versamenti mensili dell'importo sopra indicato, dovranno essere comunicati per iscritto da FIDITALIA S.p.A. al datore di lavoro. Eleggo domicilio presso il mio Datore di lavoro / Amministrazione dal quale dipendo.

Luogo

Data

La Parte Mutuante - FIDITALIA S.p.A.  
Marco Rossi - Emanuele Bonifazio  
In forza della procura n. Rep. 41380 - Racc. 10251  
Notaio Monica Zara del 3 Novembre 2008

Il Mutuatario

FIRMA MUTUATARIO (leggibile) ➔

(1) Precisare se dalla Sede Centrale, dallo Stabilimento o comunque da una dipendenza, indicandone chiaramente la località.

\* Oneri soggetti a maturazione nel corso della durata del finanziamento e quindi abbuonati "pro quota" dalla Fidelity S.p.A. al Mutuatario in caso di estinzione anticipata.

\*\* Oneri fissi non soggetti a maturazione nel corso della durata del finanziamento e quindi non abbuonati dalla Fidelity S.p.A. al Mutuatario in caso di estinzione anticipata.

### PROSPETTO CONTABILE

- Importo nominale finanziato	€	_____
- Numero rate		_____
- Importo singola rata		_____
- Decorrenza del Contratto	€	_____
- Tasso nominale annuo applicabile (TAN) _____ %	pari a :	€ _____
- TAEG / TEG		_____ %
- Commissioni Fidelity S.p.A.*	€	_____
- Commissioni terzo intermediario*	€	_____
- Totale commissioni: di cui € 350,00 per spese fisse di istruttoria**	€	_____
- Imposta di bollo **	€	_____
- Netto ricavo:	€	_____

**Dal netto ricavo su esposto vanno detratti gli importi per eventuali estinzioni di cessione, e/o debiti in corso ed acconti erogati, nonché eventuali bolli da applicare sul conto definitivo e sulle eventuali quietanze di acconto.**

Periodicità di calcolo degli interessi: rate mensili posticipate comprensive di capitale e interessi.

\* Oneri soggetti a maturazione nel corso della durata del finanziamento e quindi abbuonati "pro quota" dalla Fidelity S.p.A. al Cliente in caso di estinzione anticipata.

\*\* Oneri fissi non soggetti a maturazione nel corso della durata del finanziamento e quindi non abbuonati dalla Fidelity S.p.A. al Cliente in caso di estinzione anticipata.



## CONDIZIONI GENERALI DI PRESTITO CON RITENUTA DELEGATA

### Premesse

Il servizio disciplinato nel presente Contratto è offerto da Fidelity S.p.A., società finanziaria autorizzata alla prestazione dei servizi di credito al consumo e di pagamento, iscritta all'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993 al numero 19365, soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale 91, 00184 Roma.

Le presenti condizioni generali disciplinano il Contratto di Finanziamento con Ritenuta Delegata sottoscritto dal Cliente Mutuatario con Fidelity S.p.A.

### 1) Natura del Contratto

La Delegazione di pagamento di quote di stipendio è una forma di finanziamento destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti e pensionati, che possono ottenerlo dando delega irrevocabile - pro solvendo - al proprio datore di lavoro/ente pensionistico, che la accetti, di versare alla società finanziatrice fino a un quinto del proprio stipendio/pensione mensile per un periodo massimo di 120 mesi. La restituzione avverrà mediante trattenute mensili sulla busta paga/pensione effettuate direttamente dall'ente od azienda presso la quale il Cliente lavora. La delegazione di pagamento è disciplinata, oltre che dagli artt. 1269 e segg. del codice civile, per i dipendenti da Enti Pubblici, dal DPR n.180 del 5/1/50 e relativo reg. DPR n.895 del 28/7/50.

Delegazione "pro solvendo" significa che qualora il datore di lavoro/ Ente Pensionistico non dovesse pagare, il Cliente mutuatario rimane obbligato al pagamento delle rate nei confronti di Fidelity S.p.A. sino ad estinzione del prestito.

### 2) Conclusione del Contratto

La conclusione del Contratto è subordinata alla valutazione del merito creditizio del Cliente effettuata da Fidelity S.p.A., anche nel caso in cui la stessa si avvalga di intermediari del credito per il collegamento del servizio. Una volta espletato il processo di valutazione del merito creditizio del Cliente, il Contratto di finanziamento s'intenderà perfezionato con la comunicazione da parte della Fidelity S.p.A. dell'eventuale accettazione scritta della presente domanda (conto definitivo).

L'erogazione del finanziamento avrà luogo dopo l'ottenimento della dichiarazione scritta dell'Amministrazione, presso la quale il Cliente lavora, di accettazione della delega irrevocabile, con proprio impegno a trattenere le quote delegate dalla retribuzione mensile del Cliente.

### 3) Comunicazioni

La Fidelity S.p.A. invierà al Mutuatario, con periodicità annuale e alla scadenza del Contratto, un rendiconto contenente il dettaglio dello svolgimento del rapporto contrattuale.

Il rendiconto si intenderà tacitamente approvato, qualora decorsi 60 giorni dalla sua ricezione, non sia pervenuta alla Fidelity S.p.A. specifica comunicazione scritta di contestazione.

Le comunicazioni suddette potranno essere eseguite anche mediante l'utilizzo della posta elettronica o altro strumento telematico, previa richiesta scritta da parte del Mutuatario.

Per ogni rendiconto inviato con modalità cartacea ed elettronica saranno addebitate al Cliente le spese di spedizione nella misura di € 0,00 inclusa l'imposta di bollo nella misura di legge.

Il Cliente ha diritto di chiedere e ottenere gratuitamente in qualsiasi momento del rapporto, una tabella di ammortamento che riporti:

- gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento;
- il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico;
- gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

### 4) Mancato perfezionamento del Contratto

In caso di mancato perfezionamento del presente Contratto, l'eventuale acconto erogato da Fidelity S.p.A. dovrà essere restituito da parte del Mutuatario mediante semplice richiesta e maggiorato dei soli interessi legali, calcolati dalla data di erogazione sino alla data di effettiva restituzione. In caso di ritardo nella restituzione dell'acconto, saranno dovuti dal Mutuatario gli interessi di mora nella stessa misura prevista contrattualmente per il prestito.

Nel caso invece di perfezionamento del presente Contratto, l'acconto erogato sarà considerato a tutti gli effetti quale anticipazione dell'importo finanziato e sullo stesso saranno applicate le medesime condizioni economiche e finanziarie del presente Contratto. L'acconto in parola ed i relativi interessi applicati saranno detratti dal Netto Ricavo indicato nel presente Contratto.

### 5) Modalità di pagamento ed interessi di mora

Le rate di ammortamento dovute verranno trattenute dal datore di lavoro del Mutuatario, mensilmente e senza alcuna interruzione, dalle competenze in maturazione a far tempo dalla data indicata come "decorrenza" e fino a totale rimborso dell' "importo nominale finanziato".

Le rate di ammortamento dovranno essere versate a Fidelity S.p.A. con Sede Legale in Milano, Via G. Silva, 34, sul conto corrente postale ovvero sul conto corrente bancario i cui riferimenti sono riportati alla pag. 5 del presente Contratto entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferiscono, con aggravio - in caso di ritardo - degli interessi di mora nella misura indicata a pag. 7 del presente Contratto.

Tardare od omettere il pagamento delle rate potrebbe avere gravi conseguenze per il Mutuatario, ad esempio la vendita forzata dei beni, e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.

### 6) Obbligazioni del Cliente ed elezione di domicilio

Il Mutuatario è tenuto a dare immediata comunicazione a Fidelity S.p.A. di ogni variazione del proprio privato domicilio, o di eventuale mutamento nel rapporto di lavoro del Mutuatario.

Il Mutuatario dichiara di ricevere contestualmente copia del presente Contratto ed autorizza, per quanto occorra, a trasmetterne copia presso la propria residenza, la cui eventuale variazione si impegna a comunicare tempestivamente a Fidelity S.p.A.. Il Mutuatario elegge il suo domicilio presso l'Amministrazione o il datore di lavoro dal quale dipende.

### 7) Risoluzione rapporto di lavoro ed altre ipotesi di decadenza dal beneficio del termine

I) La risoluzione - per qualsiasi causa - del rapporto di lavoro del Mutuatario comporterà, di pieno diritto e senza che occorra pronuncia giudiziale, la decadenza dal beneficio del termine e, quindi, l'immediato pagamento a Fidelity S.p.A. del residuo debito nominale determinato moltiplicando l'importo della rata mensile per il numero delle rate ancora da scadere o comunque ancora da versare per il totale rimborso dell' "importo nominale finanziato". In tale ipotesi, dovrà essere versata a Fidelity S.p.A. l'indennità di fine servizio e quant'altro a qualsiasi titolo spettasse al Mutuatario all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

II) Altri motivi di decadenza dal beneficio del termine saranno (oltre all'ipotesi di cui al comma I del presente articolo ed oltre all'ipotesi che, per qualsiasi ragione, non fosse regolarmente versata anche una soltanto delle rate mensili di ammortamento):

- il protesto, il sequestro od azioni esecutive a carico del Mutuatario o di eventuale Garante;
- il venir meno o la diminuzione anche di una sola delle garanzie prestate dal Mutuatario o dagli altri Garanti;
- il trasferimento all'estero della residenza e/o domicilio del Mutuatario;
- il fatto che non sia stato dichiarato il vero o sia stata sottaciata qualunque circostanza nelle dichiarazioni tutte, compresa quella di stato di buona salute che hanno determinato la concessione del prestito richiesto.

### 8) Diritto di recesso

Il Mutuatario ha diritto di recedere dal Contratto entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del Contratto. Il Mutuatario che recede dal Contratto, ne dà comunicazione a Fidelity S.p.A. mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla sede di Fidelity S.p.A. - Servizio Clienti - Via G. Silva n. 34 - 20149 Milano, nella quale deve essere riportato con precisione il nome ed il cognome del Mutuatario, l'indirizzo di residenza ed il numero del Contratto. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, all'indirizzo sopra indicato, oppure inviando un fax al n. 02-43.01.88.86, o scrivendo all'indirizzo e-mail [clienti@fidelity.it](mailto:clienti@fidelity.it), a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive e che sia espressamente indicato il nome ed il cognome del Mutuatario, l'indirizzo di residenza ed il numero del Contratto. Se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, il Mutuatario è tenuto a restituire il capitale e a pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal Contratto. Inoltre, rimborsa alla Fidelity S.p.A. le somme non ripetibili da questa corrisposte alla pubblica amministrazione. In questo caso, i tempi massimi di chiusura del rapporto corrispondono ai 30 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di recesso, durante i quali il Mutuatario dovrà provvedere alla restituzione del capitale, al pagamento degli interessi maturati fino a quel momento ed al rimborso delle somme non ripetibili eventualmente corrisposte da Fidelity S.p.A. alla pubblica amministrazione. Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il Contratto, se tali servizi sono resi dal finanziatore oppure da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore.

### 9) Estinzione anticipata

Il Mutuatario ha facoltà di estinguere anticipatamente il prestito mediante versamento dell'intero debito residuo dovuto alla Fidelity S.p.A., oltre ad un importo dovuto a titolo di indennizzo che non può superare l'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del Contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Mutuatario avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. In caso di estinzione anticipata, sull'importo di ciascuna quota mensile di stipendio o salario non ancora scaduta, Fidelity S.p.A. sconsiglierebbe l'interesse per il tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento, calcolando lo sconto col metodo a scalare al tasso d'interesse pattuito per la cessione in relazione alla durata residua del mutuo. Nella stessa ipotesi, Fidelity S.p.A. sconsiglierebbe (o restituirà se pagati in anticipo) la quota degli altri oneri previsti dal presente Contratto (le commissioni finanziarie e di intermediazione) in relazione all'entità della somma pagata in anticipo.

L'indennizzo non è dovuto:

- 1) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
- 2) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
- 3) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
- 4) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a € 10.000.

**10) Garanzie ed Assicurazioni obbligatorie per la stipulazione del Contratto - Obbligo di sottoscrizione della dichiarazione di stato di buona salute e di collaborazione per il riconoscimento dell'indennizzo al verificarsi dell'evento assicurato - Clausola risolutiva espressa**

10.1 Le garanzie prestate si intendono accettate da Fidelity S.p.A. nella loro totalità e valide fino all'integrale pagamento del debito.

10.2 A garanzia delle obbligazioni per il caso di premorienza del Mutuatario, Fidelity S.p.A. ha contratto con una primaria società di assicurazioni in qualità di contraente e di beneficiaria una polizza di assicurazione sulla "Vita" del Mutuatario, che determina a favore di Fidelity S.p.A. la corresponsione da parte dell'Assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso. A ricezione del suddetto importo, da parte di Fidelity S.p.A., il debito si considera estinto. Per il caso di **mancato adempimento**, non derivante dal decesso, da parte del Mutuatario dell'obbligazione di rimborso del finanziamento a causa della perdita di impiego, con conseguente cessazione dell'erogazione dello stipendio, il Mutuatario prende atto che Fidelity S.p.A. ha stipulato, con spese a proprio carico, una polizza contro i rischi d'impiego. Il Mutuatario prende, altresì, atto che, **in caso di perdita volontaria dell'impiego, o di licenziamento per giusta causa**, l'Assicuratore avrà diritto di surroga nei confronti del Mutuatario per l'importo riconosciuto a Fidelity S.p.A. a titolo di indennizzo.

10.3 Come indicato al precedente punto 10.2, il Mutuatario beneficia indirettamente delle polizze assicurative stipulate da Fidelity S.p.A..

Il Mutuatario è, pertanto, obbligato all'atto della proposta contrattuale, pena il diniego della concessione di finanziamento, a sottoscrivere la dichiarazione di stato di buona salute ed a fornire a Fidelity S.p.A. tutte le informazioni e la documentazione necessaria per consentire l'attivazione delle coperture assicurative.

Nel corso del contratto, il Mutuatario, suoi eredi ed aventi causa, è, inoltre, tenuto a collaborare con Fidelity S.p.A., fornendo il supporto informativo e documentale necessario a consentire la ricezione dell'indennizzo al verificarsi degli eventi assicurati.

In caso di inadempimento all'obbligo di collaborazione di cui al precedente punto, oppure nell'ipotesi di mancato riconoscimento dell'indennizzo a favore di Fidelity S.p.A. per fatto imputabile al Mutuatario, suoi eredi ed aventi causa, lo / gli stesso / i sarà / saranno tenuto / i nei confronti di Fidelity S.p.A. al versamento di quanto ancora dovuto ad estinzione del finanziamento concesso, nonché al risarcimento dei danni causati.

10.4 Ai sensi dell'art. 1456 codice civile, il presente contratto potrà essere risolto di diritto nell'ipotesi in cui il Mutuatario non ottempererà alla richiesta di fornire le informazioni e/o la documentazione necessaria per il mantenimento delle garanzie assicurative. Al ricorrere di detta ipotesi, la risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui Fidelity S.p.A. comunicherà al Mutuatario la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

**11) Oneri fiscali**

Ogni onere Fiscale, diretto o indiretto, presente o futuro, che fosse dovuto per qualsiasi atto dipendente dall'operazione di finanziamento, è a carico del Mutuatario.

**12) Modifica unilaterale delle condizioni e tempo di chiusura del rapporto in caso di conseguente recesso del Mutuatario**

Qualora sussista un giustificato motivo, Fidelity S.p.A. si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni previste dal presente Contratto, anche in senso sfavorevole al Mutuatario, ad esclusione del T.A.N. (Tasso Annuo Nominale), e, in particolare, di variare l'importo della rata (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di variare l'importo della rata in caso di insolvenza del Mutuatario finanziato) e la prestazione di garanzie, **dandone comunicazione, con preavviso minimo di 60 giorni**, secondo le modalità previste dall'articolo 118 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l'altro, le variazioni generalizzate delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni, od il mutamento del grado di affidabilità del Mutuatario stesso in termini di rischio di credito.

**Il Mutuatario potrà recedere dal Contratto entro la data prevista per l'attuazione della modifica, senza spese e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro i successivi 15 giorni ogni suo debito nei confronti della Fidelity S.p.A..**

Conseguentemente, in tale ipotesi, il tempo minimo di chiusura del rapporto contrattuale corrisponde a 75 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione contenente la proposta di modifica unilaterale comprensivi di (i) almeno 60 giorni concessi per il diritto di recesso e del (ii) 15 giorni per il saldo del debito residuo a favore della Fidelity S.p.A..

**13) Oneri e spese inclusi ed esclusi dal T.A.E.G.**

Vengono di seguito riportate le condizioni economiche, applicate al Prestito contro ritenuta delegata, nel caso in cui il Mutuatario sia tenuto a versare tutte le rate contrattualmente previste dal piano di ammortamento.

Il Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) ed il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) sono quelli indicati nel prospetto contabile riportato a pag. 4 del Contratto.

Il calcolo del T.A.E.G. è fondato sull'ipotesi che il Contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che Fidelity S.p.A., il Mutuatario ed il delegato adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenute.

Il T.A.E.G. è calcolato considerando:

- **il T.A.N. applicato:** così come indicato nel prospetto contabile del presente Contratto;
- **imposta di bollo una tantum:** così come indicato nel prospetto contabile del presente Contratto;

- **spese per incasso con modalità RID/Bollettini Postali:** € 0,00;
- **spese per incasso con altra forma di pagamento:** € 0,00;
- **commissioni Fidelity S.p.A.\*:** così come indicato nel prospetto contabile del presente Contratto di cui € 350,00 per spese fisse di istruttoria\*\*;
- **commissioni terzo intermediario\*:** così come indicato nel prospetto contabile del presente Contratto.

**Sono, al contrario, escluse dal calcolo del T.A.E.G., in quanto eventuali, le seguenti voci di spesa:**

- **duplicato rendiconto:** € 0,00;
- **invio tabella di ammortamento:** € 0,00;
- **calcolo estinzione anticipata:** € 0,00;
- **rimborso al Cliente:** € 0,00;
- **spese di invio rendiconto periodico:** in formato cartaceo ed elettronico € 0,00 inclusa l'imposta di bollo;
- **indennizzo estinzione anticipata:** non può superare l'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del Contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto;
- **interessi di mora:** allo stesso tasso annuo al quale è stato accordato il finanziamento per il periodo intercorrente tra la scadenza ed il giorno del pagamento;
- **spese legali per il recupero del credito:** a carico del Cliente in base alle tariffe legali vigenti;
- **eventuale imposta di bollo:** € 1,81 sul conto definitivo e quietanze di acconto.

\* Oneri soggetti a maturazione nel corso della durata del finanziamento e quindi abbuonati "pro quota" dalla Fidelity S.p.A. al Mutuatario in caso di estinzione anticipata.

\*\* Oneri fissi non soggetti a maturazione nel corso della durata del finanziamento e quindi non abbuonati dalla Fidelity S.p.A. al Mutuatario in caso di estinzione anticipata.

Periodo temporale utilizzato per il calcolo del TAEG: 12 mesi di uguale durata - 30 giorni (ai sensi del D.M. Tesoro del 6/5/2000).

Fidelity S.p.A. si riserva la facoltà di variare l'importo degli addebiti sopraindicati dandone preavviso al Mutuatario che potrà recedere dal Contratto entro 60 giorni dalla data della relativa comunicazione ai sensi del precedente articolo 13.

**14) Registrazioni delle comunicazioni**

Con la sottoscrizione della presente domanda di finanziamento il Mutuatario autorizza la Fidelity S.p.A. ad attivare, avvalendosi delle autorizzazioni concesse, un sistema di registrazione, in via continuativa ed automatica, delle conversazioni telefoniche o mediante reti informatiche, intercorrenti fra il Mutuatario e le Piattaforme telefoniche stessa della Fidelity S.p.A. stessa, riconoscendo alle stesse la piena validità ai fini dell'esecuzione delle disposizioni impartite.

**15) Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie e contestazioni**

Ai sensi dell'art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993, della delibera del CICR n. 275 del 29.7.08 ed in conformità alle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia del 18.6.2009, la Fidelity S.p.A. dichiara di aderire all'Arbitrato Bancario Finanziario per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.

In caso di contestazione sul servizio finanziario o sul bene / servizio oggetto del finanziamento, il Mutuatario può presentare reclamo scritto a Fidelity S.p.A., scrivendo a: Fidelity S.p.A. - Servizio Relazioni Consumatori e Reclami - Via G. Silva n. 34 - 20149 Milano, oppure inviando la contestazione via fax al n. 02/43.01.86.35, o scrivendo all'indirizzo e-mail [Reclami@fidelity.it](mailto:Reclami@fidelity.it).

Il Mutuatario rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte della Fidelity S.p.A., potrà presentare formale ricorso all'Arbitrato Bancario Finanziario, purché non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo a Fidelity S.p.A.. Il ricorso è redatto utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito internet dell'Arbitrato Bancario Finanziario ([www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it)) e reperibile presso tutte le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico e potrà essere inoltrato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente, a qualunque filiale della Banca d'Italia o presentato direttamente presso tutte le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente Contratto ed in relazione all'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 28/2010, il consumatore e la Fidelity possono ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it);
- ad uno degli Organismi di mediazione iscritti nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)).

**16) Foro competente**

Per le controversie, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del Cliente.

## INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 5 DEL CODICE DEONTOLOGICO SUI SISTEMI D'INFORMAZIONI CREDITIZIE

### Come utilizziamo i Suoi Dati

Gentile Cliente,  
per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserLe concesso il finanziamento.

Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti.

Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate.

Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso<sup>1</sup>. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario.

Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.)

Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it) inoltrandolo alla:

Fidelity S.p.A.  
Via G. Silva, 34 - 20149 Milano  
Tel +39 02.43.01.1 - Fax +39 02.43.01.24.00  
[www.fidelity.it](http://www.fidelity.it)

e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:

CRIF S.p.A. -  
CTC Consorzio Tutela del Credito  
EXPERIAN INFORMATION SERVICES S.p.A.

Troverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni.

Conserviamo i Suoi dati presso la ns. società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento ed adempiere ad obblighi di legge.

Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto; importo del credito; modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale del 23 dicembre 2004, n. 300; sito web [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie.

I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti; esposizione debitoria residuale; stato del rapporto).

Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare per estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a Lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti, anagrafica. Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.

I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:

1. CRIF S.p.A. - Ufficio Relazioni con il pubblico - Via Francesco Zanardi, 41 - 40131 Bologna - S.I.C. positivo/negativo / Partecipanti: banche, società finanziarie e società di leasing / Tempi di conservazione come da codice di deontologia / Uso di sistemi automatizzati di credit scoring: SI.
2. CTC Consorzio Tutela del Credito - Viale Tunisia 50 - 20124 Milano - S.I.C. negativo / Partecipanti: banche e società finanziarie / Tempi di conservazione come da codice di deontologia / Uso di sistemi automatizzati di credit scoring: NO.
3. EXPERIAN INFORMATION SERVICES S.p.A. - Via Carlo Pesenti 121/123 - 00156 Roma - S.I.C. positivo/negativo / Partecipanti: banche, società finanziarie e società di leasing / Tempi di conservazione come da codice di deontologia / Uso di sistemi automatizzati di credit scoring: SI.

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga al Servizio Relazioni Consumatori e Reclami della nostra società, oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati.

Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti od incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice sulla protezione dei dati personali; art. 8 del codice deontologico).

<sup>1</sup> Tale consenso non è necessario qualora Lei lo abbia già fornito sulla base di una nostra precedente informativa.

### Tempi di conservazione dei dati nei S.I.C.

Richieste di finanziamento	6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia della stessa.
Morosità di due rate o di due mesi poi sanate	12 mesi dalla regolarizzazione.
Ritardi superiori sanati anche su transazione	24 mesi dalla regolarizzazione.
Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati	36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso).
Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)	36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date.

## INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D. LGS 196/03

### Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Fidelity S.p.A., in qualità di "Titolare" del trattamento, informa il Cliente, nonché gli eventuali Coobbligati e/o Garanti (di seguito cumulativamente denominati il "Cliente") sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti.

I dati forniti per lo svolgimento dell'istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della domanda di finanziamento, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale avente per scopo: un'apertura di credito, finanziamenti, e carte di credito, vengono trattati dalla Fidelity per finalità di valutazione del merito creditizio, prevenzione del sovraindebitamento, identificazione e registrazione ai sensi della Legge 5/7/1991 n. 197 e successive modificazioni, gestione dei rapporti contrattuali, elaborazione statistica, tutela e recupero dei crediti, anche con l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di operatore, erogazione dei servizi di sicurezza via SMS (Avviso Movimenti), il tutto mediante elaborazione elettronica, consultazione, raffronto con criteri prefissati relativi a dati di carattere reddituale, di composizione familiare, area geografica, stabilità abitativa e lavorativa etc..

Sarà posta in essere ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità, anche per mezzo:

(1) di soggetti specificatamente incaricati quali consulenti, dipendenti e altri collaboratori a ciò abilitati per i trattamenti necessari o connessi allo svolgimento delle attività precontrattuali (istruttoria, valutazione del merito creditizio etc.) ed all'esecuzione del contratto;

(2) di terzi che svolgono o forniscono specifici servizi strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (anche mediante trattamenti continuativi) quali società di servizi informatici, sistemi di informazioni creditizie ("centrali rischi")<sup>2</sup>, società che svolgono servizi di pagamento anche di natura massiva ed eseguiti anche a mezzo effetti, assegni ed altri titoli, assicurazioni, rivenditori convenzionati, agenti, società di factoring, società che svolgono attività di recupero crediti anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di operatore, soggetti che forniscono informazioni commerciali, avvocati, società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, società che svolgono attività di revisione contabile e certificazioni di bilancio. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati (elenco nominativo dei soggetti appartenenti alle predette categorie è disponibile presso la sede della società e presso le filiali).

I predetti dati possono essere raccolti sia presso l'interessato sia presso terzi. Il conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale, è necessario e un eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l'esecuzione del contratto.

Nell'ambito dell'attività di recupero crediti mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di operatore, i dati personali potrebbero essere trasmessi a tutti i soggetti che hanno accesso alle utenze telefoniche da Lei indicate, nell'ipotesi che questi ne prendano dolosamente cognizione.

In relazione al trattamento dei predetti dati il Cliente, in base all'art. 7 del citato d.lgs.196/2003, ha il diritto di ottenere dalla società: la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano e la comunicazione, in forma comprensibile, dei dati stessi e della loro origine nonché della logica su cui si basa il trattamento; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati. Il Cliente ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo riguardano.

Il Cliente può rivolgersi, per tutto ciò, a Fidelity S.p.A. - Via G. Silva, 34 - 20149 MILANO - Tel. 02.43.01.1 - Fax 02.43.01.24.00 - [www.fidelity.it](http://www.fidelity.it).

Il Cliente può inoltre decidere liberamente di dare o meno il suo consenso a Fidelity per l'utilizzo dei suoi dati per attività non strettamente collegate ai servizi richiesti. Il Cliente può dunque consentire che i propri dati siano utilizzati da Fidelity e/o comunicati a terzi che rilevano per conto di Fidelity la qualità dei servizi o i bisogni della clientela; iniziative promozionali curate da Fidelity; iniziative promozionali di prodotti e servizi di altre società.

<sup>2</sup> Per il trattamento dei dati effettuato da tali enti si veda quanto indicato precedentemente.